

**PROPOSTA DI
NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI
elaborata dal Consiglio Nazionale**

Roma - Hotel Minerva
12 maggio 2012

PREMESSA ALLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

L'attuale Codice Deontologico, approvato dal CNI in data 01.12.2006:

- non ha una premessa;
- appare rivolto prevalentemente agli ingegneri liberi professionisti (lavoratori autonomi);
- non cita la suddivisione della categoria in Settori e in Sezioni;
- non considera l'obbligo di assicurazione;
- non chiede che il Codice sia rispettato anche dalle società ed associazioni iscritte al relativo albo (come già previsto dall'art. 10 comma 7 della Legge n. 183/2011);
- non sottolinea, come sottolineato nell'ultima frase delle premesse al nuovo codice proposto, che *"gli iscritti all'albo degli ingegneri sul territorio nazionale che esercitano l'attività professionale stabiliscono di dotarsi del seguente codice deontologico, al quale tutti gli iscritti devono conformarsi"*.

L'AUTONOMIA DEGLI ORDINI PROVINCIALI

La legge attuale prevede che ogni Ordine provinciale sia titolare esclusivo del potere disciplinare e si debba interessare degli abusi e mancanze nell'esercizio della professione da parte dei propri iscritti; di conseguenza:

- ogni Ordine provinciale è libero di adottare un proprio Codice Deontologico;
- finora, il Codice Deontologico approvato dal CNI risulta essere stato adottato dalla maggioranza (totalità?) degli Ordini, restando gli stessi liberi di modificare o integrare le relative *"Norme di Attuazione"*;
- la proposta di DPR predisposta dagli Ordini e Collegi aderenti al PATe presentata al Ministero della Giustizia, all'art. 18, prevede che il Codice Deontologico professionale sia approvato dal Consiglio Nazionale, abbia natura regolamentare disciplinare e sia *"unico per la categoria della professione regolamentata di riferimento"* (l'Ordine di Varese nel commento alla bozza di DPR predisposta dal PAT sottolinea che allo stato attuale il Codice Deontologico viene proposto dai Consigli Nazionali e adottato con delibera dai Consigli territoriali).

IL CODICE DEONTOLOGICO E LE NORME DI ATTUAZIONE

L'attuale Codice Deontologico è suddiviso in "Codice " e "Norme di attuazione":

- si è posto quindi il problema se redigere un codice unico, comprendente le norme del codice e le norme di attuazione in un unico contesto (come è stato fatto per il Codice Deontologico degli architetti) oppure se mantenere la suddivisione fra Codice e Norme di attuazione;
- la proposta di DPR presentata al Ministero parrebbe indirizzata in questo senso;
- è stato comunque deciso, per il momento, di mantenere la suddivisione in "Codice Deontologico (nel quale sono fissati i principi generali etici che stanno alla base dell'esercizio della professione) e le "Norme di attuazione", che appaiono una sorta di "regolamento applicativo" del Codice Deontologico.

I CRITERI DI BASE PER LA STESURA DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Per procedere alla stesura del nuovo testo normativo:

- è stato deciso di mantenere sostanzialmente inalterato il codice deontologico attualmente vigente, i cui articoli – salvo i casi in cui la modifica è imposta dalle nuove normative, come nel caso della pubblicità) – sono tutti riportati (a volte non letteralmente, per esigenze di congruenza con le nuove norme introdotte)
- alcune norme sono state mutate dal Codice Deontologico degli architetti

Sono inoltre stati seguiti i seguenti criteri:

- inserimento nel Codice di tutte le norme aventi un risvolto etico/deontologico contenute nel D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011, nella Legge n. 183/2011 (che in realtà, da punto di vista etico/deontologico, inserisce unicamente le società di capitali, affermando comunque che le stesse sono "soggette al regime disciplinare dell'ordine al quale risultino iscritte" e nel D.L. n. 1/2012 convertito nella Legge n. 27/2012;
- implementazione di alcuni specifici argomenti, quali ad esempio la riservatezza, la sostenibilità ambientale (anche con riferimento alle risorse del pianeta e alla Carta Ecologica presentata al CNEL), la pattuizione del compenso, il rispetto e della tutela dell'ambiente, la formazione continua.

PRESENTAZIONE DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Nel seguito:

- *in colore verde le norme del codice attuale (mantenute)*
- *senza colorazione: le parti del Codice di nuovo inserimento rispetto al codice attuale*
- *in colore azzurro le parti inserite per adeguamento alle nuove norme di legge, con indicazione della norma alla quale si fa riferimento*
- *in colore rosso le modifiche rispetto al testo inviato agli Ordini*

PREMESSA

Gli iscritti all'albo degli ingegneri sul territorio nazionale che esercitano l'attività professionale:

- con il titolo di "ingegnere" o con il titolo di "ingegnere iunior",
- in forma individuale, associata o societaria,
- come liberi professionisti, come dipendenti o come datori di lavoro,
- in ciascuno dei settori in cui è articolata la professione, civile e ambientale, industriale e dell'informazione,

a tutela dei valori e degli interessi generali connessi all'esercizio professionale e del decoro della professione,

VISTO

- l'art. 4, comma 2, della Costituzione che così recita: *"ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"*;
- l'art. 9 della Costituzione, che così recita: *"la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"*;
- l'art. 41 della Costituzione, che così recita: *"l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge stabilisce i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali"*,

TENUTO CONTO

- che la professione di ingegnere e di ingegnere iunior si esplica in settori ampi e diversificati della tecnica e della scienza, tali da implicare doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente, con riferimento in particolare alla sicurezza, allo sviluppo economico, all'innovazione, alla salvaguardia del territorio, alla gestione e all'utilizzo delle risorse, alla qualità della vita, alla sostenibilità ambientale, all'equilibrio della biosfera, all'energia e alle nuove tecnologie,

CONSIDERATO

- che appare necessario conservare e adeguare nel tempo le proprie conoscenze attraverso l'aggiornamento professionale continuo,
- che il rapporto con i committenti, sia pubblici che privati, è basato sulla fiducia e che tale fiducia comporta implicitamente il rispetto delle regole etiche certe e inderogabili,

STABILISCONO

di dotarsi del seguente codice deontologico, al quale tutti gli iscritti devono conformarsi.

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ISCRITTI ALL'ALBO

CAPO 1

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)

1.1 Le presenti norme si applicano agli iscritti all'albo degli ingegneri e sono finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e del decoro della professione.

1.2 Il presente codice riguarda le prestazioni professionali rese dagli ingegneri in maniera saltuaria o continuativa, in forma individuale, associata o societaria, come liberi professionisti, come dipendenti o come datori di lavoro in ciascuno dei settori in cui è articolata la professione.

Tutte le norme riportate nel seguito, indicate come riferite all'ingegnere, si intendono riferite contemporaneamente all'ingegnere e all'ingegnere junior.

1.3 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.

1.4 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico.

1.5 Il rispetto delle presenti norme è dovuto anche per prestazioni resi all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

1.6 Le norme del paese in cui viene effettuata la prestazione, se incompatibili con quelle del presente codice, prevalgono, salvo nel caso in cui il committente sia italiano.

CAPO II

DOVERI GENERALI

Art. 2 - Doveri del professionista

2.1 L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura, diligenza, perizia e prudenza. Il suo comportamento nei confronti del committente, del datore di lavoro, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti sarà sempre improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.

2.2 L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali, né comunque quando si verifichino circostanze impeditive di qualsiasi genere.

2.3 L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.

2.4 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

2.5 L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia e indipendenza di giudizio, tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di condizionamento esterno di qualunque natura. (D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011, art. 3 comma 5)

2.6 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere, se riferita a fatti oggettivi, deve essere veritiera e corrispondente alla realtà delle cose; se riferita a valutazioni deve corrispondere al sereno e obiettivo convincimento del professionista, sulla base di motivazioni tecniche adeguate.

Art. 3 - Aggiornamento professionale continuo

3.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria preparazione, con particolare riferimento agli specifici settori nei quali esercita l'attività professionale.

3.2 L'ingegnere ha l'obbligo di seguire i percorsi di aggiornamento professionale continuo individuati dal Consiglio Nazionale e posti in essere dall'Ordine di appartenenza, uniformandosi ai percorsi di formazione continua permanente predisposti e regolamentati dal Consiglio Nazionale. *(D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011, art. 3 comma 5)*

Art. 4 - Responsabilità

4.1 L'ingegnere, sia che operi a titolo individuale, in associazione o in società con altri professionisti sia in forma autonoma che in forma dipendente, è personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e nei confronti della collettività.

4.2 L'ingegnere, ove non esegua personalmente la prestazione può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile, previa verifica che ciò non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Art. 5 - Riservatezza

5.1 L'ingegnere deve mantenere la massima riservatezza, anche in epoca successiva allo svolgimento degli incarichi ricevuti, in relazione all'attività svolta, alle persone coinvolte da detta attività a qualsiasi titolo, al contenuto delle prestazioni e a tutte ciò di cui è venuto a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni stesse.

5.2 L'ingegnere non può, senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici né, in generale, le informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni.

Egli, inoltre, non può usare in modo da pregiudicare il committente le notizie a lui fornite nonché il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico ricevuto.

5.3 L'ingegnere è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte di tutti coloro che suo tramite ne sono venuti a conoscenza.

Art. 6 - Assicurazione professionale

6.1 L'ingegnere deve essere in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell'esercizio della professione.

A tal fine, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

6.2 L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico professionale, è tenuto a rendere noto al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. *(D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011, art. 3 comma 5)*

CAPO III

RAPPORTI CON L'ORDINE E GLI ORGANISMI DI AUTOGOVERNO

Art. 7 – Rapporti con l'Ordine

7.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.

Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.

7.2 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

7.3 L'ingegnere che abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 317 bis, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis, 416 bis, 629, 640, 640 bis, 644, 648 bis e 648 ter del codice penale (*), nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, prima del conferimento dell'incarico è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine competente per territorio.
(proposta della Consulta della Sicilia)

() gli articoli citati riguardano: concussione; corruzione; istigazione alla corruzione; peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli Organi delle Comunità europee di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; associazione a delinquere di tipo mafioso; estorsione; truffa; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; usura; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.*

CAPO IV

RAPPORTI CON I COLLEGHI E CON ALTRI PROFESSIONISTI

Art. 8 – Rapporti con i colleghi

8.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

8.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.

8.3 L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e, se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.

8.4 L'ingegnere che nell'esercizio o a causa della sua attività professionale abbia notizia (personale e diretta conoscenza?) di un reato (ipotesi di reato?) è, in ogni caso, tenuto a informare tempestivamente il Presidente dell'Ordine di appartenenza. *(proposta della Consulta della Sicilia)*

Art. 9 - Concorrenza

9.1 La concorrenza è libera. *(D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011, art. 3 comma 5)* e deve svolgersi, nel rispetto delle norme deontologiche, secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.

9.2 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

Art. 10 - Subentro

10.1 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e, in situazioni controverse, informare il Consiglio dell'Ordine e attenersi alle sue disposizioni.

10.2 Dovrà comunque fare in modo che il subentro non arrechi danni alla committenza e definire preventivamente con il committente quali siano le prestazioni già svolte dal collega che sostituisce.

Art. 11 - Attività in forma associativa

11.1. Nel caso in cui i servizi professionali, anche di tipo interdisciplinare, siano forniti agli utenti in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

11.2 Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale.

CAPO V

RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

Art. 12 - Incarichi e compensi

12.1 L'ingegnere al momento del conferimento dell'incarico deve pattuire con il committente il compenso per la prestazione, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso. *(D.L. n. 1/2012 convertito nella Legge n. 27/2012, art. 9 comma 3)*

Devono inoltre essere definiti con chiarezza i termini dell'incarico conferito.

12.2 La misura del compenso, che deve essere correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile, deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi, in forma scritta se ciò è dal committente stesso richiesto. *(secondo alcuni colleghi, la forma scritta dovrebbe essere richiesta in tutti i casi)*

Devono essere indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. *(D.L. n. 1/2012 convertito nella Legge n. 27/2012, art. 9 comma 3)*

12.3 L'ingegnere è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione. La prosecuzione dell'incarico è subordinata all'accettazione, da parte del committente, della nuova misura del compenso.

12.4. L'ingegnere che abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di cui all'art. 7.3, è tenuto a darne comunicazione al committente, prima del conferimento dell'incarico, per le determinazioni del caso. *(proposta della Consulta della Sicilia)*

12.5 L'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di cessazione dall'incarico o rinuncia all'incarico stesso, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.

12.6 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

12.7 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

12.8 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

12.9 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

CAPO VI

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 13 - Pubblicità informativa

13.1 La pubblicità deve essere finalizzata alla più ampia informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni. *(D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011, art. 3 comma 5)*

13.2 Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie. *(D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011, art. 3 comma 5)*

Art. 14 - Rapporti con altri professionisti

14.1 L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo.

Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

CAPO VII

RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' E IL TERRITORIO

Art. 15 - Rapporti con la collettività

15.1 Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salute dell'uomo.

15.2 L'ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità, provvedendo, ove ciò avvenga, a darne notizia al Presidente dell'Ordine di appartenenza per le determinazioni del caso. *(proposta della Consulta della Sicilia)*

15.3 Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale nel campo professionale purché definitivamente accertata.

Art. 16 - Rapporti con il territorio

16.1 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

16.2 Nella propria attività l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

16.3 Nell'espletamento della propria attività l'ingegnere è tenuto a favorire e promuovere trasformazioni del territorio che ne rispettino la vocazione paesaggistica, culturale, storica e architettonica.

Dovrà inoltre favorire e promuovere soluzioni progettuali atte a salvaguardare gli equilibri naturali, la qualità della vita e la sostenibilità ambientale, minimizzando l'utilizzo di materie prime e di energia e ogni genere di inquinamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Deposito e Norme di Attuazione

17.1 Il presente Codice, con le relative Norme di Attuazione:

- entra in vigore in data 1 luglio 2012;
- é aggiornato dal CNI con cadenza annuale, anche sulla base degli indirizzi che proverranno dagli Ordini provinciali;
- é depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati;
- é pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e – nella versione recepita e approvata da ogni singolo Consiglio dell'Ordine – sui siti degli Ordini provinciali degli Ingegneri.

17.2 Resta la facoltà per ciascun Consiglio Provinciale di integrare le Norme di Attuazione con norme ulteriori che potranno essere considerate opportune, nella particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare, per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria.

Tali ulteriori norme avranno validità unicamente sul territorio di competenza dell'Ordine Provinciale che le ha emanate e dovranno essere rispettate, per attività professionali relative ad interventi su detto territorio, sia dagli iscritti a detto Ordine, sia dagli iscritti da altri Ordini provinciali. *(articolo da verificare)*

NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

Art. 1 - (Norme generali)

(attenzione: quanto riguarda le "norme generali" si deve tener conto che si tratta di norme rivolte agli Ordini e non agli iscritti, per cui dette norme dovrebbero rientrare in un codice comportamentale degli Ordini ed essere tolte dalle Norme di attuazione del Codice deontologico)

1.1 Fatto salvo quanto previsto dalla legge, ai fini delle decisioni da assumere in campo disciplinare i Consigli degli Ordini indicano le sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità delle violazioni accertate delle norme deontologiche.

1.2. Le sanzioni devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

1.3 L'azione giudiziaria non sospende o impedisce l'instaurazione del procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del Codice Deontologico.

1.4 Quando siano state accertate più di una infrazione al codice deontologico nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

Art. 2 – Sulle incompatibilità

2.1 L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi in caso di incompatibilità.

Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:

- posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza.

(Osservazione dell'Ordine di Treviso: il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non è incompatibile con la progettazione).

2.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali:

- partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente;
- sottomissione a richieste del committente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.

2.3 L'ingegnere che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico.

Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente.

Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

Art. 3 – Sui rapporti esterni

3.1 L'ingegnere deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati dall'Istituzione medesima.

3.2 L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale

3.3 L'ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarre utilità nella propria attività professionale.

Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza.

3.4 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

3.5 L'ingegnere, ove partecipi pubblicamente a campagne elettorali politiche o politico/amministrative, nel periodo in cui partecipa a tali campagne deve astenersi dall'esercizio di funzioni che possono derivare da cariche di rappresentanza in enti previsti dall'ordinamento di categoria.

(Osservazione dell'Ordine di Treviso: cosa vuol dire "partecipare pubblicamente a campagne elettorali"? Essere formalmente candidati o solo sostenere pubblicamente la campagna di un partito o di un candidato? Cosa si intende con "cariche di rappresentanza"?)

3.6 L'ingegnere che, a qualunque titolo, abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

(Osservazione dell'ordine di Treviso: articolo un po' vago. Vuol dire che ogni volta che collaboriamo (come Consiglio dell'Ordine e come Commissione) con un ente nella stesura di un bando o concorso di progettazione poi i consiglieri e i membri della commissione devono astenersi dal partecipare alla gara? Il punto andrebbe chiarito).

Art. 4 - Sui rapporti con gli organismi di autogoverno

4.1 Gli impegni che il Consiglio dell'Ordine, la Federazione e/o la Consulta regionale e il Consiglio Nazionale richiedono di norma ai loro iscritti sono i seguenti:

- comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
- prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine tutte le violazioni di leggi dello Stato (*proposta della Consulta della Sicilia*) e norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;

- presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
- controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

Art. 5 - Sui rapporti con i colleghi e i collaboratori

5.1 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima cortesia e correttezza.

5.2 L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

5.3 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

- critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
- offerta delle proprie prestazioni attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti per autonoma iniziativa;
- operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
- attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
- attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;
- compimento di atti idonei a creare confusione con il risultato di prestazioni professionali altrui o ad arrecare pregiudizio all'attività di altro professionista;
- utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
- partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
- abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

5.4 In caso di decesso di un collega, l'ingegnere chiamato a sostituirlo per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

Art. 6 - Sui rapporti interni

6.1 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate.

6.2 L'ingegnere è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.

6.3 Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.

6.4 L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.

6.5 Il tirocinante deve astenersi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

6.6 Il tirocinante non può accettare incarichi dello studio presso il quale svolge o ha svolto il tirocinio prima che siano decorsi novanta giorni dalla conclusione del tirocinio stesso, salvo consenso per iscritto del titolare.

Art. 7 - Sugli incarichi e sui compensi

7.1 L'incarico professionale è basato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica.

7.2 L'ingegnere non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose ovvero illecite, fraudolente o colpite da nullità.

7.3 L'ingegnere deve rifiutarsi di accettare l'incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime.

7.4 L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni relative e presentazione di tutti gli elaborati necessari, tenendo conto degli interessi del committente.

7.5 L'ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o comunque relativi all'incarico quando quest'ultimo ne faccia richiesta.

7.6 L'ingegnere è tenuto alla rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare al committente, se richiesta, la nota dettagliata in proposito.

7.7 L'ingegnere, in caso di mancato pagamento delle prestazioni rese, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

Proposta di integrazioni della Consulta della Sicilia

II SEZIONE

(intesa come aggiunta al Codice Dentologico)

Art. 9 - Sul procedimento disciplinare per violazione delle leggi penali.

9. I Consigli degli Ordini s'impegnano ad avviare tempestivamente il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti condannati, anche con sentenza non definitiva, per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 317 bis, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis, 416 bis, 629, 640, 640 bis, 644, 648 bis e 648 ter del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

(NOTA: quanto sopra, modificato nell'enunciazione, è stato provvisoriamente inserito nel codice deontologico come art. 7.3)

9.1. La stessa disposizione si applica nei confronti degli iscritti che siano sottoposti a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione a carattere personale e/o patrimoniale.

9.2. Indipendentemente dall'intervento dell'Autorità giudiziaria, i Consigli degli Ordini s'impegnano ad avviare il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti che, sulla base di elementi di fatto, risultino intrattenere rapporti di lavoro o rapporti di affari a qualsiasi titolo con soggetti indagati, imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'art. 9, ovvero acconsentano a indebite richieste di denaro o altra utilità da parte dei soggetti predetti.

Art. 10 - Sanzioni accessorie.

10. Alle sanzioni inflitte nei confronti degli iscritti colpevoli dei reati di cui all'art. 9 conseguono di diritto le seguenti pene accessorie:

- a) pubblicazione della delibera di cancellazione, sospensione o richiamo formale;
- b) revoca di ogni incarico direttivo;
- c) revoca della segnalazione del nominativo per l'assunzione di incarichi presso Enti pubblici o soggetti privati;

10.1 Gli iscritti, che avendo riportato una condanna, siano soggetti alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici prevista dagli articoli 29 e 30 del codice penale sono cancellati dall'Albo dell'Ordine professionale per tutta la durata del periodo di interdizione.

(NOTE:

- *si tratterebbe di una sospensione o di una cancellazione?*
- *l'art. 30 prevede già l'interdizione dalla professione, per cui la cancellazione (o sospensione?) è automatica - la norma attuale parla di "perdita dei diritti civili" e non di "interdizione dai pubblici uffici": l'esercizio di una professione può essere considerata un "pubblico ufficio"?)*

10.2. I Consiglieri dell'Ordine rinviati a giudizio per i reati di cui all'art. 9 decadono immediatamente dalla carica.

(NOTA: la carica di Consigliere deriva da una elezione, i risultati di una elezione possono essere modificati dal Consiglio di un Ordine?)

Art. 11 – Sulla costituzione di parte civile dei Consigli degli Ordini.

11. I Consigli degli Ordini s'impegnano a costituirsi parte civile nei confronti degli iscritti imputati dei reati di cui all'art. 9, quando il reato commesso del professionista abbia recato danno alla categoria.

11.1. I Consigli degli Ordini sono, in ogni caso, tenuti ad assumere iniziative idonee a sostenere ed assistere gli iscritti che denuncino richieste o profferte di denaro o altre utilità, ovvero rifiutino di prestare la propria opera professionale in favore di soggetti che abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 9.

Art. 12 – Trasparenza delle procedure di gara. Poteri di vigilanza e controllo dei Consigli.

12. I Consigli degli Ordini valutano, ove richiesti, la regolarità e la trasparenza dei criteri di affidamento degli incarichi professionali, allo scopo di accertare eventuali anomalie o turbative delle procedure di gara, nonché possibili collusioni tra affidatari e aggiudicatari delle stesse gare di appalto.

12.1 I Consigli degli Ordini hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente le irregolarità riscontrate agli Enti competenti e agli stessi soggetti appaltanti, richiedendo, se il caso, l'immediata rettifica del bando.

12.2. I Consigli degli Ordini s'impegnano, in ogni caso, a fornire consulenza tecnica e professionale in favore di soggetti pubblici o privati, allo scopo di verificare la regolarità dei criteri di affidamento riportati nei bandi e la congruità dei corrispettivi posti a base di gara.